

CODICE CIVILE

Art. 822. Demanio pubblico.

{I}. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [28, 692 c.nav.]; le opere destinate alla difesa nazionale (1).

{II}. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi [28, 692 c.nav.]; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico

[823]. (1) Per le acque pubbliche v. r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775; l. 27 dicembre 1953, n. 959; d.l.s. 12 luglio 1993, n. 275; l. 5 gennaio

Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico.

{I}. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [30 ss., 694 ss. .nav.]. {II}. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà [948-951] e del possesso [1168-1170] regolati dal presente codice.

Art. 824. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.

{I}. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico [823].

Art. 825. Diritti demaniali su beni altrui.

{I}. Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

Tutela dei beni facenti parte del demanio pubblico in via amministrativa e in via ordinaria.

Ai sensi della disposizione contenuta dall'art. 826 c.c. i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici territoriali sono soggetti allo stesso regime giuridico previsto per il demanio pubblico dal precedente art. 822. Ad essi, pertanto si applica anche l'art. 823, comma 2, del medesimo codice che attribuisce alla autorità amministrativa la tutela dei beni facenti parte del demanio pubblico, confermandole la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso, regolati da detto codice.

T.A.R. Lazio sez. II, 24 novembre 1999, n. 2437